

COMMISSIONE XIV  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAMPA

INDICE

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	5
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali ( <i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i> ) (1341)	5
PRESIDENTE . . . . .	5, 6, 7
DE LORENZO FERRUCCIO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	7
GASCO, <i>Relatore</i> . . . . .	5, 6
VENTUROLI . . . . .	6
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	7

La seduta comincia alle 11,30.

DEL DUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Serrentino sostituisce il deputato Alessandrini.

**Discussione del disegno di legge: Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali (*Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (1341).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 dicembre 1972.

L'onorevole Gasco ha facoltà di svolgere la relazione.

GASCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, queste norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali, hanno origine da un contrasto di interpretazione tra la Corte dei conti e il Ministero della sanità.

Infatti, il Ministero della sanità riteneva, come del resto riteneva il Parlamento quando votò questo articolo, che quando si faceva riferimento ai titolari delle farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore alle tremila unità, si doveva intendere la frazione, il conglomerato di abitazioni nelle quali la farmacia ha materialmente sede.

La Corte dei conti invece ha sostenuto che per la popolazione della località in cui è ubicata la farmacia si dovesse far riferimento

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1973

alla popolazione residente nella zona assegnata dalla pianta organica alla farmacia stessa. Ora, è chiaro che la pianta organica ha un altro valore, serve cioè alla distribuzione territoriale delle farmacie; la zona assegnata può comprendere comuni anche molto estesi e pertanto alcune farmacie sono state escluse dal beneficio della legge n. 221.

Come del resto i colleghi certamente sapranno, i contributi spettano sia alle farmacie gestite da un privato che a quelle gestite dai comuni. Quindi con l'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, che ha già avuto il giudizio favorevole dell'altro ramo del Parlamento, noi chiariremo definitivamente il problema.

Pertanto vorrei pregare gli onorevoli colleghi di dare il loro voto favorevole a questo disegno di legge.

Considerando che la legge 8 marzo 1968, n. 221, prescrive per i farmacisti rurali che aspirano ad avere l'indennità la presentazione della domanda entro il 31 marzo, e dal momento che ci troviamo alla fine di febbraio, vorrei formulare l'auspicio che lo stesso Ministero della sanità provvedesse in via amministrativa a dare comunicazione dell'approvazione del provvedimento, prima che la legge venga pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*, in modo che i farmacisti rurali che si trovano in queste condizioni possano presentare la domanda entro il termine utile.

A questo punto devo dire che ho avuto delle sollecitazioni da parte dei farmacisti rurali nel senso di presentare un ordine del giorno nel quale si preveda di spostare il termine per la presentazione delle domande al 30 giugno, anche se debbo subito aggiungere che non ritengo la cosa possibile, in quanto è nella legge stessa che si prevede, all'articolo 4, il termine del 31 marzo. Non è escluso tuttavia che il Ministero della sanità, con una circolare ai medici provinciali o alle federazioni degli ordini, possa comunicare agli interessati l'avvenuta approvazione del disegno di legge oggi in esame in modo tempestivo, così da consentire loro la presentazione delle domande stesse.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**VENTUROLI.** Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, ma desideriamo avere una informazione dal rappresentante del Governo o dal relatore. La materia in discussione, con il decreto presidenziale 14

gennaio 1972, n. 4, è passata alla competenza primaria delle regioni, per cui ritengo che le regioni siano ora competenti per la ripartizione e la concessione di queste indennità. In precedenza provvedimenti del genere passavano attraverso il Ministero e, se non erro, vi era la partecipazione della federazione delle farmacie rurali, una specie cioè di organizzazione parasindacale. Io vorrei sapere se questa situazione è stata superata e come il fondo viene ripartito su scala nazionale alle regioni.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**GASCO, Relatore.** Per chiarire la questione posta dal collega Venturoli ritengo opportuno leggere l'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, cui si riferiscono le norme interpretative in discussione. « Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3 mila abitanti, l'indennità di residenza prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata in relazione alla popolazione nella misura che segue: lire 850 mila annue per popolazione fino a 1.000 abitanti; lire 650 mila annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti; lire 500 mila annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti. Ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'indennità può essere concessa fino alla misura di lire 300 mila annue purché il loro reddito netto, definitivamente accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi lire 960 mila annue, oltre la quota di abbattimento alla base. Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune. Per i comuni ed i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonché ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei ».

Per quello che mi risulta ritengo che si tratti di una attribuzione automatica delle cifre, in quanto non c'è nessun intervento da parte di commissioni, di organi come la federazione, sindacati, eccetera, per stabilire la cifra a cui la farmacia rurale ha diritto.

L'unico riferimento che si deve fare è quello alla popolazione, per cui credo che la nostra interpretazione rimane valida anche se ora saranno le regioni a dare queste somme; infatti, in avvenire potranno essere altri organi a sollevare la questione, per cui è bene definirla una volta per tutte.

Come ho già detto, secondo il parere espresso dalla Corte dei conti, il riferimento dell'articolo 2 andrebbe fatto alla popolazione residente nell'intera zona attribuita dalla pianta organica; mentre l'interpretazione che risulta dai lavori parlamentari, e l'interpretazione costante che ha dato lo stesso Governo, è quella di considerare la popolazione della località in cui ha sede la farmacia rurale.

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore e prega la Commissione di approvare il disegno di legge il più sollecitamente possibile. Riferirò al ministro l'esigenza di comunicare agli interessati al più presto possibile che il provvedimento è stato approvato. Il Governo potrà informare coloro che sono interessati al provvedimento in via amministrativa, cioè attraverso i normali canali. Penso che questa sia la soluzione migliore perché, come ha osservato il relatore, la data è stabilita per legge, per cui un eventuale ordine del giorno in materia non servirebbe a risolvere il problema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

Ai fini della determinazione della indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali » (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1341):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Andreoni, Astolfi Maruzza, Baldi, Barba, Bianchi Alfredo, Casapieri Quagliotti Carmen, Cerra, Chiovini Facchi Cecilia, D'Aniello, d'Aquino, de Carneri, Del Duca, Foschi, Gasco, Innocenti, La Bella, Morini, Pensa, Prandini, Rampa, Serrentino, Sgarlata, Sisto, Urso Giacinto, Venturoli.

La seduta termina alle 12.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO